

ADEMPIMENTI D.LGS. 19/08/2016, N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – S.I.ECO. SRL

E' assente il consigliere Caputo. **Presenti n. 13.**

Il presidente dà la parola all'assessore Caldiroli che illustra il provvedimento.

Segue dibattito. (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, acquisiscono i beni e servizi indispensabili alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti pubblici;
- ciò non di meno, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha confermato che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche autoprodurre beni, servizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, benché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una "relazione organica" (cd. "affidamento in house"; cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 3 marzo 2008, n. 1/2008);
- anche la direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, quarantaseiesimo considerando, ha confermato che: *"le concessioni aggiudicate a persone giuridiche controllate non dovrebbero essere soggette all'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva [quindi alle procedure di mercato] qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ... eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, a condizione che la persona giuridica controllata svolga più dell'80 % delle proprie attività nell'esecuzione di compiti a essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita il controllo o da altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione del contratto"*;

Considerato che S.I.ECO. S.r.l.:

- è Società partecipata dal nostro Comune;
- è interamente a capitale pubblico;
- è affidataria di servizi secondo il modello "in house providing", in ragione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi svolto dall' Ufficio di Coordinamento Intercomunale (di cui anche all'articolo 10 bis dello statuto - "Ufficio di Coordinamento") composto dagli enti pubblici soci;
- realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

Atteso che l'entrata in vigore del D.lgs. 19/08/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rende necessario dare corso agli adempimenti ivi indicati al fine di preservare e implementare il modello gestionale attuato tramite la Società S.I.ECO S.r.l., stante la economicità ed efficienza della gestione dei servizi erogati dalla stessa;

Preso atto che:

- con recente sentenza n. 251, depositata il 25.11.2016, la Consulta ha dichiarato la incostituzionalità della Legge 7 agosto 2015, n. 124, art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
- in particolare, le disposizioni della detta legge delega ad oggi abrogate sono le seguenti:
 1. *Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:*

- a) *distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;*
- b) *ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;*
- c) *precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;*
- e) *razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;*
- i) *possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;*
- l) *regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;*
- m) *con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:*
 - 1) *per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;*
 - 2) *per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;*
 - 3) *rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;*
 - 4) *promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;*
 - 5) *introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;*
 - 6) *introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;*
 - 7) *ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle*

società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata;

- la sentenza della Corte ha, tuttavia, anche precisato quanto segue: “9.– *Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*”;
- pertanto, il D.lgs. n. 175 del 2016 non è automaticamente travolto dalla pronuncia di incostituzionalità della relativa Legge Delega, n. 124/15, ma lo sarà qualora verranno accolte ulteriori questioni di costituzionalità nei termini indicati dalla Corte;
- presso la Corte Costituzionale risulterebbe, peraltro, pendente il ricorso n. 76 del 2016, promosso dalla Regione Veneto avverso il D.lgs. n. 175/2016;
- non di meno, il D.lgs. n. 175 del 2016 deve considerarsi vigente;

Assunto che il Comune intende comunque approntare quanto necessario, conformare il modello di gestione tramite Società Pubbliche alle disposizioni ad oggi vigenti, razionalizzando la tipologia di attività oggetto di affidamento, in ogni caso senza modifiche significative delle clausole dell'oggetto sociale e aderendo a quanto indicato dall'ufficio di coordinamento in data 02 febbraio 2017;

Visto il TUEL in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso, considerato e fatto proprio;

Dato atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

* il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 9 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini) e astenuti n. 4 (Soragni, Colombo Paolo, Manelli, Palazzo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Statuto allegato alla presente (allegato A);
2. di autorizzare tutte le modifiche e integrazioni che saranno eventualmente ritenute necessarie ai fini della redazione dello stesso in forma di atto pubblico da parte del Notaio incaricato;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialeto, Cerini, Colombo Paolo, Manelli) e astenuti n. 2 (Soragni, Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.